

No ogni inadempimento legittima le azioni di garanzia: specie se le parti sono coniugi

Trib. Milano, sez. IX, decreto 11 febbraio 2014 (Pres. Dell'Arciprete, rel. Stella)

SEPARAZIONE – MANTENIMENTO – OBBLIGAZIONI – INESATTO ADEMPIMENTO – OBBLIGO DI TOLLERANZA ALLA LUCE DEI RAPPORTI GENITORIALI – SUSSISTE

E' comune alla materia delle obbligazioni alimentari il principio di reciproca tolleranza nei rapporti obbligatori, tra creditore e debitore, che impone al creditore di sopportare quel minimo ritardo che - tenuto conto del titolo e degli accordi - non incida in misura rilevante o apprezzabile sulla situazione giuridica soggettiva oggetto del vincolo giuridico; il dovere di "tollerare" gli inadempimenti di scarsa rilevanza è più sentito dove creditore e debitore siano coniugi in regime di separazione.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

omissis

rilevato che con ricorso, depositato in data 18.11.2013, parte attrice ha proposto domanda ex art. 156 comma 6 c.c. chiedendo che venga ordinato al datore di lavoro del marito la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento concordato sul presupposto dell'inadempimento del coniuge;

ritenuto che così qualificata la domanda, la stessa può essere proposta, concluso il giudizio di merito, con ricorso utilizzando il rito della camera di consiglio, come anche da ultimo affermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 n. 9671);

ritenuto che, ad avviso del Collegio, nei procedimenti ex art. 156 comma 6 c.c, dovendosi applicare il procedimento di cui all'art. 737 c.p.c ed in mancanza di una diversa previsione espressa per tale singola fattispecie, il diritto di difesa delle parti è adeguatamente garantito attraverso l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, assicurata dalla notifica del ricorso al convenuto e dalla possibilità per il convenuto di contraddire con una propria memoria difensiva, tanto più che nel caso di specie la decisione giudiziale non risolve una controversia sulla esistenza del diritto del coniuge all'assegno, diritto che ne costituisce un presupposto, ma piuttosto attiene alle modalità di attuazione del diritto stesso (Cass. Civ. Sez. I sentenza 22 aprile 2013 n. 9671);

ritenuto, infatti, che in tali procedimenti il Tribunale è chiamato unicamente a verificare, data l'obbligazione posta da un provvedimento

giudiziale a carico di uno dei coniugi/genitori, la sussistenza dell'inadempimento quale presupposto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c., essendo onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. I 15.7.2011 n. 15659);

rilevato che nei termini sopra espressi è orientata la giurisprudenza di questo tribunale, a cui si intende dare seguito (v. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 28 maggio 2013);

rilevato che, nel caso di specie, il ricorso e il decreto presidenziale sono stati ritualmente notificati nel termine stabilito dal Giudice e che la notificazione si è correttamente perfezionata;

rilevato che il convenuto si è costituito con comparsa del 30.1.2014 resistendo alla domanda e che con memoria del 10.2.2014, la ricorrente ha chiesto termine per nuova difesa, per replicare alle deduzioni avversarie;

ritenuto che l'istanza di nuovo termine per la ricorrente sia inammissibile poiché, come la stessa parte segnala, si tratterebbe di replicare a questioni non oggetto dell'odierno processo;

rilevato come sia pacifico che la ricorrente lamenti l'inesatto adempimento da parte del .. il quale dovrebbe versare il mantenimento entro la data del 20 di ogni mese e, invece, vi provvede con ritardi compresi tra 2 e 10 giorni, pur provvedendo, in altri casi, al pagamento secondo puntualità;

ritenuto che l'istanza non possa essere accolta: è comune alla materia delle obbligazioni alimentari il principio di reciproca tolleranza nei rapporti obbligatori, tra creditore e debitore, che, quanto al caso di specie, impone al creditore di sopportare quel minimo ritardo che - tenuto conto del titolo e degli accordi - non incide in misura rilevante o apprezzabile sulla situazione giuridica soggettiva oggetto del vincolo giuridico;

considerato che, nel caso di specie, in assenza di allegazioni circa il pregiudizio che il minimo ritardo arrecherebbe ai minori o alla moglie, non può ritenersi che l'inesatto adempimento sia tale da giustificare l'attivazione delle misure rimediale ex art. 156 comma VI c.c., anche tenuto conto dei rapporti delle parti (genitori e coniugi) e della esiguità dei ritardi, alla luce dei quali maggiore deve essere la reciproca tolleranza;

ritenuto, tuttavia, come le condizioni specifiche del procedimento escludano l'accoglimento del ricorso ex art. 96 c.p.c. e giustificino la

compensazione delle spese di lite, dovendo peraltro invitare il resistente a provvedere - per il futuro - al pagamento secondo puntualità,

PER QUESTI MOTIVI

1. **rigetta** la richiesta di nuovo termine formulata dalla ricorrente
2. **rigetta** allo stato il ricorso
3. **rigetta** la domanda ex art. 96 cpc promossa dal resistente
4. **compensa** le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento.

Milano, 11 febbraio 2014

IL CASO.it